



S E N T E N Z A N . 9 8 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74020

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Caserta in via Giuseppe Maria Bosco n° 4 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio VII della direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché domiciliato a Roma in via del Castro Pretorio n° 5 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 19 luglio 2023 (omissis) *ex* dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio il 27 dicembre 2018 per mancanza dei requisiti attitudinali, con contestuale attribuzione della pensione, ha evidenziato che, con decreto emesso il 28 novembre 2022 dal Ministero dell'Interno (d'ora in poi: il Ministero), era stato destituito dal servizio fin dal 24 ottobre 2013; e ha lamentato che, conseguentemente, era stato caducato il provvedimento concessivo della pensione, perciò non venendogli più erogata quest'ultima dal giugno 2023.

A detrimento di tale revoca l'odierno ricorrente ha richiamato la sentenza n° 15/2011 delle Sezioni Riunite di questa Corte, sottolineando altresì come il caso di specie esuli dalla previsione di cui agli artt. 204 e 205 del D.P.R. n° 1092/1973: i quali, oltretutto, neppure contemplerebbero la sospensione del termine per la revoca stessa. Inoltre il (omissis) ha invocato l'applicazione dei principi sanciti dalla Consulta, con la sentenza n° 557/1989, e dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.

Infine, in via interinale, egli ha domandato l'adozione di un provvedimento cautelare: sottolineando di aver "... a carico moglie e due figlie, tutte disoccupate".

2. Con comparsa depositata il 1° settembre 2023 si è costituito l'INPS, confermando che dal 1° giugno di quello stesso anno non era stata più erogata al (omissis) la pensione e che esso si era limitato a prender atto dei provvedimenti emessi dal Ministero: i quali, semmai, andavano impugnati dinanzi al giudice amministrativo. Altresì l'INPS ha escluso che potesse configurarsi una buona fede dell'odierno ricorrente nel caso di specie: perché la pensione a lui attribuita doveva reputarsi assoggettata, *ab origine*, ad una sorta di condizione risolutiva espressa.

3. Dopo che all'udienza camerale del 4 settembre 2023 il (omissis) aveva prodotto le sentenze emesse nei due gradi di merito del giudizio penale al cui esito

era stato adottato nei suoi confronti il provvedimento di destituzione dal servizio, con ordinanza n° 174/2023 è stato disposto, in via cautelare e con effetto immediato, che l'INPS ripristinasse il pagamento dei ratei della pensione originariamente concessagli.

4. Poi, con memoria prodotta il 30 aprile 2024, l'INPS ha ribadito le proprie pregresse argomentazioni, tra cui l'eccezione secondo cui quel provvedimento di destituzione non era stato impugnato dal (omissis) dinanzi al giudice amministrativo.

5. Il 7 maggio 2024 il Ministero, oltre a produrre il fascicolo amministrativo, si è costituito: confermando, nella propria comparsa, l'omessa impugnazione dei provvedimenti da esso emessi nei confronti del (omissis)

6. Infine, all'udienza del 13 di quello stesso mese, la causa è stata discussa dalle parti; e, dopo due brevi rinvii d'ufficio, all'udienza del 1° luglio 2024 è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

7. Dai documenti prodotti dal (omissis) unitamente al ricorso o in occasione dell'udienza camerale del 4 settembre 2023, si desume, in ordine cronologico, che:

- il 23 ottobre 2013 a carico dell'odierno ricorrente è stata disposta, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la misura cautelare degli arresti domiciliari, in riferimento ad una dozzina di imputazioni di corruzione, falso ed omissione di atti d'ufficio, riguardanti fatti asseritamente da lui commessi tra la primavera e l'autunno 2012 (all. 3);
- alla data del 24 ottobre 2013 in cui quella misura ha avuto esecuzione (all. 3), lui vantava un'anzianità contributiva di 35 anni, 9 mesi e 10 giorni ed un'età anagrafica di cinquant'anni (all. 4) o, forse, addirittura un'anzianità contributiva di 36 anni, 7 mesi e 5 giorni (pag. 2 della comparsa difensiva del Ministero);

- contestualmente, in via cautelativa, il (omissis) è stato sospeso dal servizio e tale sospensione è perdurata per un lustro, fino al 24 ottobre 2018 (all. 3);
- una volta cessata tale sospensione, con decreto emesso il 29 novembre 2018 è stata disposta la sua cessazione dal servizio, per inidoneità fisica, subordinando però tale cessazione alle valutazioni disciplinari conseguenti al giudizio penale, allora già *in itinere* da anni, ed alla formazione del relativo giudicato (all. 3);
- con determina n° CE012019905288 la pensione gli è stata concessa dall'INPS, a decorrere dal 4 dicembre 2018, "... nelle more degli sviluppi del procedimento penale in corso" (all. 1, nota in calce);
- con sentenza n° 3827/2019 (prodotta all'udienza camerale) il tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'ha assolto dalle imputazioni di corruzione, condannandolo invece ad una pena di tre anni e sei mesi, per i reati di falso e di omissione di atti d'ufficio, ed all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni;
- con sentenza n° 5758/2021, anch'essa prodotta all'udienza camerale e poi divenuta irrevocabile, la corte d'appello di Napoli ha dichiarato prescritti tutti i reati dei quali lui era stato riconosciuto colpevole, però negando espressamente che a favore del (omissis) potesse applicarsi il comma 2 dell'art. 129 c.p.p.;
- il 9 aprile 2022 gli è stata comunicata l'apertura dell'inchiesta disciplinare e quattro giorni dopo gli è pervenuta la contestazione degli addebiti (all. 2);
- con provvedimento emesso il 28 novembre 2022 l'odierno ricorrente è stato destituito dal servizio, con decorrenza dalla data del 24 ottobre 2013 nella quale era stato sospeso in via cautelativa (all. 3);
- infine, a partire dal rateo del mese di giugno 2023, nei confronti del (omissis) l'INPS ha sospeso il pagamento della pensione (così la comparsa difensiva dell'INPS stesso), in assenza di un proprio provvedimento formale ed

esplicito.

8. Altresì è pacifico *in facto* che, per il (omissis), il periodo di sospensione cautelare non è mai stato computato ai fini pensionistici: secondo quanto agevolmente desumibile dal quadro I della determina INPS n° CE012019905288 e, comunque, confermato anche nel successivo provvedimento di destituzione. Invero tale omesso computo, non contestato dall'odierno ricorrente, appare conforme alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. n° 737/1981: che, nei confronti di un dipendente della Polizia di Stato a carico del quale il giudizio penale si sia concluso con una formula diversa da quella secondo cui il fatto non sussista o l'imputato non l'abbia commesso, sancisce che "... la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato ... il procedimento disciplinare".

Quindi, nel caso di specie, quest'ultimo ben poteva "... essere avviato o proseguito anche dopo la cessazione del rapporto di impiego, anche al solo fine di conferire carattere di definitività ai provvedimenti *medio tempore* assunti ed incidenti sul rapporto, come la sospensione cautelare ..." (Consiglio di Stato, sentenza n° 4575/2023): innanzitutto perché altrimenti, cioè qualora quel procedimento disciplinare non fosse stato intrapreso neppure una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale, il (omissis)avrebbe potuto rivendicare il computo del quinquennio di sospensione cautelare, non soltanto ai fini pensionistici ma finanche retributivi.

Per altro verso risulta esser stato computato, nella pensione stessa, l'arco temporale dal 24 ottobre al 3 dicembre 2018 in cui egli era stato riammesso in servizio, alla scadenza del periodo di durata massima della sospensione cautelare.

9. Così accertati i fatti di causa, *in iure* deve innanzitutto escludersi che, riguardo alla pensione attribuita al (omissis)sul finire del 2018, l'INPS potesse *de facto* sospenderne il pagamento, com'è pacifico che sia avvenuto nel giugno 2023; e,

men che meno, che potesse revocarla *tout court*. Invece, in buona sostanza, con quella medesima decorrenza è stata disposta dall'INPS una sospensione *sine die* se non una vera e propria revoca, in assenza di qualsivoglia suo provvedimento esplicito.

In proposito è appena il caso di richiamare i principi generali sanciti dalla legge n° 241/1990 al comma 2-*bis* dell'art. 1, secondo cui “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”; e al comma 1 dell'art. 2, a mente del quale, “ove il procedimento ... debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.

10. Nel caso di specie tale omissione riveste valenza non già meramente formale, bensì sostanziale: innanzitutto perché lascia inaccettabilmente indefinite le ragioni di quel tacito provvedimento caducatorio; e, soprattutto, perché non consente di comprendere in qual guisa l'INPS abbia comunque vagliato *ex officio* se, alla data del 31 maggio 2023 cioè quella di tale caducazione *de facto* della pensione, il (omissis)possedesse comunque i requisiti per accedere a un diverso trattamento pensionistico.

Né si obietti che, a quest'ultimo fine, occorresse una nuova istanza dell'interessato: perché il fondamentale canone di diligenza e buona fede impone all'ente pensionistico, prima di adottare un provvedimento così drastico com'è quello caducatorio di una pensione oltretutto erogata da quasi un lustro, di vagliare contestualmente se *medio tempore* il soggetto abbia maturato i requisiti per ottenere comunque una pensione, quand'anche di minor entità od avente diversa decorrenza.

11. In concreto alla conclusione secondo cui la pensione spettasse comunque al (omissis), alla data del 1° giugno 2023 in cui essa gli è stata sospesa e anzi revocata dall'INPS, è dato pervenire semplicemente alla luce di quanto ricordato

da quest'ultimo nei propri scritti difensivi: secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n° 165/1997, *ex art.* 1 applicabile anche per il "... personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ...", e della lettera *a* del comma 25 dell'art. 1 della legge n° 335/1995, la pensione sarebbe spettata al (omissis)al compimento dell'età anagrafica di 57 anni e di un'anzianità contributiva di 35 anni. Infatti quest'ultimo requisito lui lo possedeva già alla data del 24 ottobre 2013 dalla quale è stata fatta decorrere la propria destituzione dal servizio; mentre il requisito anagrafico l'aveva raggiunto alla data del 31 luglio 2020.

Va pure ricordato che il terzo comma dell'art. 52 del D.P.R. n° 1092/1973 attribuisce, ai militari o ai soggetti assimilati i quali cessino "... dal servizio permanente o continuativo ... per decadenza o per perdita del grado ...", il "... diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo".

12. Inoltre, pur in assenza di una postulazione degli odierni resistenti in tal senso, il che costituisce un'ulteriore conferma della valenza decisiva attribuibile all'assenza di un provvedimento esplicito e motivato dell'INPS nel caso di specie, deve escludersi che, per effetto della destituzione, il servizio svolto dal (omissis)alle dipendenze della Polizia possa assimilarsi a quello svolto presso una qualsiasi P.A..

Innanzitutto una simile ipotesi è smentita dal secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n° 737/1981, specificamente riguardante il personale della Polizia di Stato: a mente del quale "nei casi [di destituzione] contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia", con norma speculare a quella di carattere generale recata dal secondo comma dell'art. 85 del D.P.R. n° 3/1957. E va altresì sottolineato come il D.P.R. n° 737/1981 non preveda, a carico del dipendente destituito, né la perdita del grado o della qualifica; né, men che meno, il venir meno dello *status* di

dipendente della Polizia riguardo al periodo lavorato fino alla destituzione stessa.

13. Oltretutto mette conto rilevare come neppure nei confronti di un militare, pur soggetto ad una normativa indubbiamente più rigorosa rispetto al dipendente della Polizia di Stato, possano venir modificati *ex tunc* i requisiti pensionistici, nonostante il mutamento nella causa di cessazione del rapporto di servizio (in tal senso: Prima sezione centrale d'appello, sentenza n° 48/2015). Infatti, avuto riguardo al codice dell'ordinamento militare, la perdita dello stato di militare è contemplata, dal comma 1 dell'art. 622, in relazione a fattispecie che palesemente non ricorrono nel caso di specie: dal momento che la sentenza penale divenuta irrevocabile non ha visto la condanna del (omissis) ad una pena detentiva; e che la pena accessoria inizialmente inflittagli era, comunque, meramente temporanea.

In ogni caso qualsiasi novazione di *status* deve limpidamente escludersi in virtù del rinvio che il comma 1-*bis* dell'art. 622 stesso opera al comma 5 dell'art. 867, avente ad oggetto la perdita del grado: la quale è prevista, dal primo comma dell'art. 861, in caso di "rimozione all'esito di procedimento disciplinare", alla quale concettualmente ben può assimilarsi la destituzione inflitta al (omissis) Esattamente, infatti, la lettera *a* del comma 5 dell'art. 867 prevede, quale eccezione alla regola che fa decorrere la "... perdita del grado ... dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale ...", il caso in cui tale sospensione sia venuta meno allo spirare della sua durata massima: il che rende applicabile il successivo comma 6, con decorrenza della "... perdita del grado ... dalla data del decreto" ministeriale tramite cui quella sanzione sia stata inflitta, cioè dal 28 novembre 2022 nel caso di specie. In altre parole, ove mai volesse postularsi che la destituzione abbia fatto perdere al (omissis) il grado o la qualifica, temporalmente tale nocumento andrebbe riferito alla data in cui è stato adottato il

provvedimento di destituzione; e non già al 24 ottobre 2013.

Analogamente dispone il comma 5 dell'art. 923, anche al quale rinvia il già ricordato art. 622: che, pur nella novella di cui al decreto legislativo n° 173/2019 più restrittiva per il militare e peraltro successiva ai fatti sostanziali ascritti al (omissis) consente soltanto di novare la causa di cessazione dal servizio, rispetto all'originaria infermità; ma non anche di retrodatare quella novazione e, men che meno, di mutare valenza al servizio svolto dal militare sanzionato con la perdita del grado.

14. Conclusivamente, almeno con riguardo alla data del 1° giugno 2023 a partire dalla quale l'INPS ha cessato il pagamento della pensione al (omissis) questi aveva pienamente titolo a conservare tale pensione: con conseguente suo diritto al pagamento dei ratei maturati da quella data in poi, ai quali aggiungere gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al dì dell'effettivo soddisfo da parte dell'INPS.

15. Infine l'indubbia peculiarità e l'estrema complessità del caso di specie giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74020, proposto da (omissis) contro l'INPS ed il Ministero dell'Interno:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) a conservare la pensione attribuitagli dall'INPS con determina n° CE012019905288, ininterrottamente a decorrere dal 4 dicembre 2018 in poi;
- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis) i ratei della pensione di cui al punto 1 che finora non gli fossero stati erogati per il periodo dal giugno 2023 in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della

rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al di
dell'effettivo soddisfo;

3) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 10 giugno 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 10.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli